

Nr. 9520/95/21 R.G. Nottile di Reato.
Nr. 1029/96 R.G. G.I.P.



Tribunale di Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Dottor Alessandro Rossato [stanza] - tel. 02/54333247 - fax 5453084

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE
- art. 272 e segg. 282 c.p.p. -

Il Giudice,

esaminata la richiesta depositata in data 9.3.1996 dai P.M. Dott.ri Piercamillo Davigo, Ilda Boccassini e Gherardo Colombo, per l'applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere nel procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

- **SQUILLANTE Renato**, nato a Napoli il 15.04.1925, domiciliato in Roma via Flaminia nr. 158;
- **PACIFICO Attilio**, nato ad Avellino il 13.04.1933, domiciliato in Roma via Panama nr. 118;

per i seguenti fatti-reato:

SQUILLANTE Renato:

per il reato di cui agli artt. 81, 110, 319 c.p., perché, nella sua qualità di pubblico ufficiale in quanto Consigliere Istruttore Aggiunto presso il Tribunale di Roma, riceveva ingenti somme di denaro in contanti da società aventi sede a Milano (che per il momento non appare opportuno indicare) per il tramite di Cesare Previti e Attilio Pacifico, allo scopo di compiere una indeterminata serie di atti contrari ai doveri d'ufficio in quanto stabilmente retribuito perché ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio degli interessi degli erogatori, in violazione dei doveri di imparzialità, probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria, in tutti i procedimenti e in ogni altra attività in cui ne fosse richiesto, e violando altresì il segreto d'ufficio fornendo le informazioni a lui richieste, ed impegnandosi altresì ad intervenire su altri appartenenti agli uffici giudiziari al fine di indurli a compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio in modo da favorire le società predette o comunque gli erogatori in violazione dei già citati doveri di imparzialità, probità e indipendenza.

In Milano e altrove sino al 1989.

PACIFICO Attilio

per il reato di cui agli artt. 81, 110, 321, 319 c.p., perché agendo in concorso con altri, intermediando la promessa ed versamento di denaro a Renato Squillante - e per il tramite di questi - ad altri pubblici ufficiali, unitamente a Cesare Previti o comunque in concorso con lui, consegnava ingenti somme di denaro in contanti per conto di società aventi sede in Milano (che per il momento non appare opportuno indicare), perché Renato Squillante, nella sua qualità di pubblico ufficiale in quanto Consigliere Istruttore aggiunto presso il Tribunale di Roma, compisse una indeterminata serie di atti contrari ai doveri d'ufficio in quanto stabilmente retribuito perché ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio degli interessi degli erogatori in violazione dei doveri di imparzialità, probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria, in tutti i procedimenti e in ogni altra attività in cui ne fosse richiesto, e violando altresì il segreto d'ufficio fornendo le informazioni a lui richieste, ed impegnandosi altresì ad intervenire su altri appartenenti agli uffici giudiziari al fine di indurli a compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio in modo da favorire le società predette o comunque gli erogatori in violazione dei già citati doveri di imparzialità, probità e indipendenza.

In Milano e altrove sino al 1989.

OSSERVA

Il procedimento nel quale sono indagati Squillante Renato e Pacifico Attilio scaturisce dalle dichiarazioni di una persona a conoscenza dei fatti per cui si procede (che per mera brevità verrà di seguito indicata come "teste") di cui si darà conto nei paragrafi che seguono.

Si premette che per ragioni di cautela processuale, ma ancor prima per tutelare la riservatezza sia delle persone direttamente coinvolte nella vicenda processuale, a vario titolo (indagati, testimoni, agenti di P.G.), sia delle persone del tutto estranee ma comunque citate nel procedimento (segnatamente nelle intercettazioni telefoniche) si eviterà per quanto possibile di indicare i loro nomi, riservandone la pronta comunicazione al momento dell'interrogatorio degli indagati. E' da ritenere che ciò non pregiudichi il diritto di difesa, posto che il fatto addebitato è inequivocabilmente individuato e gli elementi di prova sono ampiamente documentati, mentre consente di non violare la sfera di riservatezza tutelata dall'ordinamento.

In ogni caso la possibilità di verifica è assicurata dal deposito della richiesta del Pubblico Ministero e degli atti su cui essa si fonda.

Per quanto riguarda la parte di atti depositati che riprendono per estratto il contenuto di atti segreti, si dà atto di aver verificato la corrispondenza di contenuto con gli originali, che sono stati messi a disposizione.

Nel merito delle richieste si rileva quanto segue.

SUSSISTENZA DI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

a) *la notizia criminis*

Persona informata sui fatti per i quali si procede, di cui per ragioni di cautela processuale non si indicano le generalità in questo provvedimento, aderendo a specifica richiesta del Pubblico Ministero, ha riferito all'autorità giudiziaria di aver appreso da una delle persone coinvolte nella vicenda che intorno alla metà degli anni '80 un imprenditore milanese, teneva a disposizione somme (necessariamente costituite con fondi extracontabili) da destinarsi alla corruzione di pubblici funzionari, segnatamente magistrati. In tale sua opera corruttiva egli si avvaleva della collaborazione di due avvocati, uno dei quali era l'avvocato Attilio Pacifico (l'altro verrà di seguito indicato come 1° avvocato)

Sulla scorta di tali dichiarazioni la Procura della Repubblica di Milano ha aperto un fascicolo processuale con la contestazione, tra gli altri, dei reati previsti dagli artt. 2621-2640 cod.civ., 110.-81,61 n.2 cod.pen. e dei reati oggi in esame.

In particolare il teste ha indicato nel dottor RENATO SQUILLANTE come una delle persone maggiormente in contatto con i due sopra citati e che fungeva da cosiddetto "collettore", cioè come la persona che riceveva denaro per sé e per altri colleghi.

Dell'avvocato Pacifico il teste, dopo aver detto che era uomo di assoluta fiducia dell'altro avvocato di cui si parla, e che aveva l'incarico di mantenere i contatti con i pubblici ufficiali, aggiungeva che era un forte giocatore d'azzardo e che frequentava i casinò godendo di molto credito.

Il teste ha anche dichiarato di aver assistito personalmente, in due occasioni, databili agli anni 1988-1989, a scambi di denaro in favore di Squillante.

Si ritiene opportuno riportare la descrizione dei due episodi, così come nella richiesta del Pubblico Ministero, nelle parole del teste:

Verbale di assunzione di informazioni del 28.07.1995

"...omissis... In occasione di una riunione conviviale a casa di (1° avvocato), a base di champagne ed aragosta, avvenuta sul finire del 1988 ovvero nei primi mesi del 1989, ad un certo punto si appartarono (1° avvocato), SQUILLANTE e, poi, l'avvocato PACIFICO, stretto collaboratore di (1° avvocato).

Non ricordo per quale motivo (forse mi chiamarono o forse dovevo fare altro), passai vicino al terzetto appartato nei pressi di un tavolino con il telefono.

Su detto tavolo c'erano numerose mazzette di denaro ed i tre stavano in piedi, lì vicino, a parlare tra di loro.


Ho potuto sentire qualche frase sconnessa. In particolare, SQUILLANTE diceva: "Sì, ci penso io..."... che stava avvenendo un passaggio illecito di denaro, ho immediatamente chiesto scusa.

(1° avvocato), allora, mi disse: "... non ci sono problemi, non ti preoccupare ... (...omissis...)

Devo precisare che l'occasione di tale riunione conviviale era stata un'importante decisione giurisdizionale che era stata presa.

Anzi, la riunione era stata fatta proprio per festeggiare tale decisione. Non ricordo quale questione fosse.

Ricordo, invece, che, ad un certo punto, telefonarono a (omissis, si tratta dell'imprenditore milanese sopraindicato) per comunicare la loro gioia per la vittoria. A tale felicità, partecipavano anche i magistrati presenti.



La seconda volta in occasione di una partita di calcetto svoltasi al Circolo Canottieri Lazio:

Verbale di assunzione di informazioni del 28.07.1995

"" ... omissis ... In un'altra occasione, sempre nello stesso anno, dopo una partita di calcetto al Circolo Canottieri Lazio, durante una cena alla quale partecipavano numerose persone, al termine della stessa, nel parcheggio del circolo, ho visto, mentre salivo sulla mia auto, (1^ avvocato) mentre consegnava una grande busta gialla a SQUILLANTE dicendo: "A Renà te stai a dimenticà questa...". Poiché la busta non era chiusa, potei constatare che era piena di denaro. SQUILLANTE la prese e la consegnò ad un'altra persona che già stava sulla sua autovettura.

Preciso che io mi trovavo, con la mia auto, dietro a quella di SQUILLANTE che, a sua volta, era parcheggiata dietro a quella di (1^ avvocato).""

Verbale di assunzione di informazioni del 23.10.1995

"" ... omissis ...

D. - Nel corso delle precedenti deposizioni Lei ha riferito due episodi relativi a dazioni di denaro a cui ha assistito tra (1^ avvocato) ed il giudice SQUILLANTE. Può precisare se l'episodio della CANOTTIERI LAZIO è precedente o successivo a quello a casa (1^ avvocato)?

R. - Se non ricordo male è successivo. Io ero ... OMISSIS... dalla moglie di (1^ avvocato) ad assistere alla partita di calcetto. SQUILLANTE era uno dei giocatori. Per quanto riguarda il momento del passaggio della busta contenente il denaro mi riporlo a quanto ho già dichiarato. Ribadisco che SQUILLANTE quando prese la busta la consegnò ad un'altra persona che si trovava già nell'auto. Per quanto riguarda invece l'episodio verificatosi a casa di (1^ avvocato) ribadisco che sul tavolo vi erano numerose mazzette. Si trattava di mazzette di denaro fascettate. Mi sembravano banconote appena uscite dalla banca. Devo dire che ho avuto la stessa impressione quando, anche per pochi istanti, ho potuto vedere il passaggio della busta che (1^ avvocato) consegnò a SQUILLANTE dopo la partita a calcetto alla CANOTTIERI LAZIO. Per quanto riguarda l'episodio avvenuto alla CANOTTIERI LAZIO, (moglie del 1^ avvocato) mostrò per tutto il tempo della partita molta apprensione perché mi disse che avevano del denaro da consegnare a SQUILLANTE, riferendomi anche era consuetudine che venissero pagati i magistrati. Non deve sembrare strano che la signora (moglie del 1^ avvocato) mi facesse queste confidenze, perché in quell'ambiente - nel periodo in cui lo frequentavo - e soprattutto nell'entourage di (1^ avvocato) era scontato che si dovessero pagare i magistrati per ottenere dei favori. d'altro canto io ero....OMISSIS... una persona fidata perché ero già al corrente del fatto, per averlo appreso dallo stesso (1^ avvocato), che aveva a libro paga numerosi magistrati romani. La preoccupazione quella sera della signora (moglie del 1^ avvocato) non era il fatto in se e cioè che si dovesse pagare un magistrato per ottenerne i favori, ma essendo un luogo pubblico, avendo con sé del denaro contante, non si sentiva tranquilla finché non lo avesse consegnato a SQUILLANTE, temendo di essere derubata... ""

A riscontro di tali dichiarazioni il teste precisava che era abitudine di (1[^] avvocato), per mantenere e consolidare i rapporti con i magistrati, organizzare dei ricevimenti a casa sua, ai quali partecipavano assiduamente sia Renato Squillante che Attilio Pacifico.

Il teste ha ricordato inoltre di aver partecipato ad un viaggio negli Stati Uniti d' America nel 1988 in occasione della premiazione di un importante uomo politico italiano ad opera di una fondazione italo-americana, a cui avevano partecipato anche alcuni magistrati, tra i quali Squillante Renato, senza alcun onere di spesa a carico loro (fatta eccezione, probabilmente, per le minute spese dei servizi d'albergo) : il costo del soggiorno era stato sostenuto dalla fondazione, mentre per il viaggio si era interessato il (1[^] avvocato) (e da ciò si deduceva che le spese fossero state da lui sostenute).

Infine, per ciò che qui rileva, il teste ha anche ricordato che era abitudine dell'imprenditore, in occasione delle festività natalizie fare regali - anche di valore ragguardevole - a magistrati, tra i quali Squillante.

Tra i fornitori il teste ha indicato un gioielliere, precisando di aver saputo proprio da costui le circostanze sopra indicate ; gli acquisti datavano agli anni 1986 fino al 1989/90

Chiariva, ancora, il teste di che il (1[^] avvocato) aveva detto di avere molti magistrati a libro paga e sembrava di poter disporre di fondi illimitati alimentati, a suo dire, da denaro messogli a disposizione dall'imprenditore milanese.

b) attività d'indagine


Sulla scorta delle dichiarazioni del teste si dava inizio ad attività d'indagine con l'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la veridicità delle affermazioni attinenti il viaggio in America nell'ottobre 1988, trovandosi riscontri fotografici , e riscontri dell'ingresso in America di alcune delle persone citate dal teste.

Si è dato corso ad assunzione di informazioni, ad un'attività di osservazione dinamica e di pedinamento e ad intercettazioni telefoniche (previa autorizzazione di questo G.I.P.) i cui risultati (per ciò che qui rileva) vengono sinteticamente riportati nella richiesta del Pubblico Ministero i cui dati vengono qui ripresi, trattandosi di mero riporto di elementi già contenuti negli atti d'indagine.

Si sono anche acquisiti atti di altri procedimenti penali a riprova, da una parte della veridicità di quanto affermato dal teste in merito ad altri episodi di corruzione di pubblici funzionari, dall'altra della credibilità del teste in ordine ad un atteggiamento generale dell'indagato Squillante in rapporto a fatti corruttivi: ci si riferisce al procedimento proveniente dalla Procura della Repubblica di Torino , (copia degli atti sono stati depositati) ed in particolare all'intercettazione ambientale del colloquio tra tali BARBATO e STRONATI LOMBARDI, nella quale si fa riferimento al pagamento di una somma di denaro di 400 milioni di lire che sarebbero stati pagati a magistrati romani, parlandosi anche di Squillante (ancorchè nel contesto particolare in cui si svolge il colloquio).

Per quanto attiene ad Attilio PACIFICO gli elementi di riscontro dovevano verificare:

a. il suo legame, non solo di amicizia, con l'altro avvocato di cui si è sopra parlato;



- b. la sua frequentazione di vari casinò, sia italiani che esteri, in quanto veniva indicato come persona che perdeva anche forti somme e che poteva contare su un conto estero, (il pubblico ministero formula l'ipotesi che tale conto possa essere nella disponibilità del primo avvocato oppure dell'azienda appartenente all'imprenditore milanese;
- c. i contatti tra PACIFICO e magistrati romani con particolare riguardo a Renato SQUILLANTE.

Nel novembre 1995 lo S.C.O. approntava una scheda biografica sul personaggio alla quale venivano allegati i modelli 740 da cui risultava:

redditi lordi relativi al 1991 lire 89.000.000 circa;
redditi lordi relativi al 1992 lire 38.000.000 circa;
redditi lordi relativi al 1993 lire 58.000.000 circa;

e della moglie di questi MIDOLO Serenella

redditi lordi relativi al 1991 lire 28.000.000 circa;
redditi lordi relativi al 1992 lire 29.000.000 circa;
redditi lordi relativi al 1993 lire 35.000.000 circa;

Lo stesso risulta essere curatore fallimentare di alcune società.

L'attività investigativa accertava che l'indagato era effettivamente un assiduo frequentatore di casinò e che godeva di un trattamento privilegiato essendo possessore di carte "d'oro" e "diamante", apparendo ciò - al Pubblico Ministero - incompatibile con i redditi dichiarati.

Questo G.I.P. condivide l'osservazione del pubblico ministero, essendovi palese sproporzione tra l'entità delle giocate - e delle perdite - documentate in atti e l'effettivo reddito. Tale considerazione viene ad integrare nei confronti del Pacifico la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, confermando da un lato la veridicità di quanto asserito dal teste sul punto e dall'altro rafforzando l'ipotesi di una disponibilità di somme destinabili anche a fini di corruzione

Servizi di osservazione sul territorio

Venivano effettuati servizi di pedinamento dai quali si appurava che effettivamente PACIFICO era in contatto con SQUILLANTE.
Le prime frequentazioni documentate si collocano nel novembre 1995.

Il 23.11.95, si recava dapprima presso la Sezione Fallimentare del Tribunale Civile di Roma, e dopo nell'ufficio di SQUILLANTE, insieme al quale, si allontanava dal palazzo di Giustizia a bordo della macchina di servizio del magistrato. Lasciato quest'ultimo, l'autista accompagnava PACIFICO presso la sua abitazione.

I servizi di osservazione che, per ragioni di cautela investigativa, non potevano essere svolti continuativamente in considerazione del fatto che taluni dei magistrati con cui si incontrava potevano anche usufruire di apparati di sicurezza, permettevano comunque di

accertare che l'avvocato PACIFICO trascorreva gran parte della sua giornata diviso tra l'abitazione, lo studio ed il circolo Canottieri Lazio.

Servizi di ascolto telefonico

Poco dopo l'inizio dei servizi di osservazione veniva richiesta e concessa l'autorizzazione a disporre le intercettazioni telefoniche delle utenze intestate sia a PACIFICO che a SQUILLANTE.

Dai servizi dinamici, confortati dall'ascolto telefonico, si accertava che l'indagato PACIFICO faceva uso di un cellulare GSM che, da notizie assunte dalla polizia, si appurava essere stato acceso a Montecarlo dalla figlia ivi residente.

La circostanza è apparsa al pubblico ministero subito anomala, nel senso che in ragione della sua attività di libero professionista sicuramente aveva ed ha necessità di disporre di un telefono cellulare, ma, osserva il pubblico ministero, ben poteva sottoscrivere un contratto GSM italiano scaricando i relativi costi nella sua contabilità. Preferire un GSM straniero, rinunciando ai "vantaggi" fiscali, deve rispondere sicuramente ad altre finalità.

L'uso di un GSM acceso all'estero rende più complicato, se non improbabile, la possibilità di intercettarlo e ciò per una ragione molto semplice: per ottenere il numero di seriale dell'apparecchio (dato indispensabile per attivare un servizio di ascolto) si deve procedere con rogatoria internazionale, il che comporta sicuramente tempi lunghi e la possibilità che l'Autorità straniera non comunichi i dati richiesti. Analogo discorso vale, altresì, per la documentazione del traffico telefonico, i cui tabulati sono da richiedere sempre a mezzo di rogatoria.

Le osservazioni del Pubblico Ministero vanno qui condivise, allo stato delle conoscenze disponibili.

Infatti, l'ipotesi che ciò risponda a particolari cautele viene ulteriormente suffragata dai servizi di osservazione e dai contenuti di alcune conversazioni telefoniche intercettate.

Il 3.12.95 ed il 5.12.95 sono stati documentati ulteriori contatti di PACIFICO con SQUILLANTE.

In particolare il 5.12.95 alle ore 09.12 SQUILLANTE mostrandosi preoccupato chiamava casa PACIFICO chiedendo notizie di Attilio che aspettava a casa sua per le 08.45. La moglie di quest'ultimo si faceva carico di chiamare il marito in studio segnalandogli che lo aveva cercato il magistrato. L'indagato rispondeva che quella mattina era stato da (si omette) circostanza esatta perché dai servizi di pedinamento si appurava infatti che l'avvocato si era recato in via Panama trattenendosi per circa mezz'ora). Nel corso della mattinata si recava poi in Tribunale dove, dopo essere stato alla Sezione Fallimentare, si recava nell'ufficio di SQUILLANTE. Qui lo attendeva per circa un'ora. Tornato nel suo studio chiamava immediatamente l'ufficio di SQUILLANTE e, avendo risposto la segretaria, chiedeva: "GLIEL'HA DATA LA BUSTA" ottenendo la risposta: "SI, SI, ASPETTI CHE ADESSO E' SULL'ALTRA LINEA", non attendeva e chiudeva la telefonata. Richiamava, però, alle ore 12.42 riuscendo a colloquiare con SQUILLANTE a cui diceva: "HO LASCIATO UN MESSAGGIO", ottenendo quale risposta: "SI' L'HO

VISTO e *PACIFICO* concludeva: *"MI RACCOMANDO GRAZIE INFINITE STAMMI BENE"*.

I servizi dinamici hanno permesso di evidenziare che i contatti tra i due indagati avvenivano solitamente per strada dove i due erano soliti rimanere in conversazione per un tempo variabile (anche un'ora), oppure in locali pubblici come, per esempio, all'interno del bar Tombini.

Ad ulteriore dimostrazione del rapporto molto stretto tra i due vi è la seguente circostanza: *PACIFICO* chiedeva in prestito a *SQUILLANTE* la sua autovettura di servizio e l'autista in quanto doveva sbrigare delle faccende relative al figlio di *SQUILLANTE*, Mariano. Cosa che veniva accordata. Nel prosieguo delle indagini questo fatto assumerà (per il pubblico ministero) una ulteriore valenza sui rapporti più in generale tra i due anche con riferimento ai figli di *SQUILLANTE*, presumibilmente intestatari di disponibilità finanziarie all'estero.

Il 6 gennaio 96 veniva documentato un altro incontro tra il magistrato e l'avvocato. *PACIFICO* arrivava sotto casa, con il suo cellulare chiamava casa *SQUILLANTE* avvisandolo che era lì sotto. Dopo pochi minuti *SQUILLANTE* scendeva e si soffermavano a dialogare lungo il viale all'interno dell'area condominiale, salivano poi a bordo dell'autovettura di *PACIFICO*, ove, quest'ultimo mostrava dei documenti, dopo di che si allontanavano, raggiungendo il bar Tombini, dove rimanevano per circa 40 minuti.

Tale episodio, secondo la pubblica accusa, pone in luce una serie di elementi significativi: non si comprende, afferma il P.M., per quale ragione i due si debbano incontrare con queste modalità e non invece nell'ufficio di *SQUILLANTE* o, se l'incontro era privato, presso l'abitazione, atteso che l'avvocato si è recato proprio sotto casa. È strano, inoltre, che abbia telefonato per avvisare del suo arrivo e non si sia servito invece del citofono, così come è strano che siano rimasti a parlare per strada ed abbiano visionato delle carte in macchina.

Il rilievo appare pertinente, e, quanto meno, avvalorare i sospetti sulle modalità di incontro tra i due.

Il 15.1.96 *PACIFICO* si recava a Lugano alloggiando, come sempre, all'Hotel Splendid. La sera si recava al casinò di Campione dove prelevava all'Ufficio Fidi una prima tranche di 10.000 franchi svizzeri in fiches speciali e successivamente altri 5.000 franchi svizzeri. Perdeva tutta la somma, l'equivalente di 20 milioni di lire, che il giorno successivo provvedeva a saldare direttamente con denaro contante.

Deduce il Pubblico Ministero che la disponibilità nell'arco di poche ore della somma di 20 milioni di lire, che appare improbabile lo stesso avesse con sé all'inizio della serata, suffraga l'ipotesi che egli abbia la disponibilità di fondi all'estero.

Anche tale rilievo si presenta condivisibile, alla luce delle conoscenze in merito alle modalità di acquisto delle fiches per i non residenti.

Nella prima decade di gennaio viene, altresì, documentato un altro episodio di interesse per le indagini che riguarda la posizione di *SQUILLANTE*.

Dall'ascolto dei telefoni, infatti, si accertava che lo stesso si doveva recare a "Milano" per motivi di lavoro. Si predisponeva uno specifico servizio di pedinamento al fine di verificare la circostanza; in quanto, per la carica ricoperta (Dirigente dell'Ufficio GIP di Roma), appariva alquanto strano che si trattasse di una trasferta di lavoro, per le modalità della stessa.

Effettivamente il 14 gennaio l'indagato, dopo essersi recato alla stazione Termini di Roma, saliva su un treno diretto anche a Milano. Gli operanti soltanto in viaggio avevano modo di appurare che la vera destinazione del viaggio era Zurigo, e non già Milano, come, invece emergeva da alcune conversazioni telefoniche. (cfr. utenza 3226505: telefonata dell' 11.1.96 (ore 17.28); 13.1.96 (ore 19.14); utenza nr. 3222238: 7.1.96 (ore 09.23), 12.01.96 (ore 17.09) e 16.01.96 (ore 18.39))

Dalla lettura dei brogliacci attinenti alle summenzionate conversazioni risulta non solo che l'indagato con alcuni interlocutori parlò specificatamente di Milano, ma che addirittura anche la moglie colloquiando, per esempio con parenti (la sorella in data 7.1.96), ometteva di riferire la reale meta del viaggio, pur comunicando che il marito sarebbe stato assente da Roma.

Dagli accertamenti è risultato che :

- l'indagato arrivava a Zurigo alle ore 09.00 del 15.1.96;
- il giorno 16.01.96 intorno alle ore 16.30 era già presso la sua abitazione (così come si rileva dalla telefonata intercettata sull'utenza 3226505 delle ore 16.35).

Specifica richiesta rivolta alle Autorità elvetiche ha permesso di accertare che, dal 14 al 15 gennaio 96, MARIANO SQUILLANTE ha alloggiato presso l'hotel "SCHWEIZERHOF" da solo e che la prenotazione era stata effettuata il 12.1.96 dalla sede RAI di Londra. Non risultavano, invece, presenze in alberghi dell'indagato.

SQUILLANTE Renato, per rientrare a Roma non ha certamente fatto uso delle linee aeree ALITALIA o SWISSAIR (cfr. informativa S.C.O. del 26.2.96). Si deve quindi ritenere che, dopo una permanenza di poche ore a Zurigo, abbia fatto rientro a Roma sempre con il treno.

Il carattere riservato del viaggio potrebbe trovare varie spiegazioni, ma ciò che desta sospetti è che si deve osservare che, a differenza dei parenti di SQUILLANTE, PACIFICO era al corrente della vera destinazione del viaggio. Infatti da una telefonata in uscita da casa di quest'ultimo alle ore 11.53 del 14.1.1996 i due concordano che SQUILLANTE avrebbe potuto rintracciarlo al solito albergo (Hotel Splendid di Lugano ove poi ha effettivamente soggiornato PACIFICO).

(Telefono "nero" di PACIFICO)

Altro dato significativo emerso dalle indagini è il seguente: nello studio di PACIFICO sono attive tre linee telefoniche. Una di queste per l'esattezza la nr. 37514511 viene usata soltanto con funzione ricevente e quasi esclusivamente per brevissime conversazioni. Gli argomenti dei colloqui hanno riguardato accordi o conferme di appuntamenti in luoghi

che raramente sono stati specificati. L'apparecchio viene denominato dallo stesso PACIFICO e dalle sue segretarie "TELEFONO NERO". Queste hanno la strettissima consegna di non rispondere a quell'apparecchio e quando PACIFICO si trova fuori ufficio è sua abitudine chiedere alle segretarie se il "telefono nero" abbia squillato.

A conferma di ciò si veda la conversazione del 15.1.1996 ore 17.27: PACIFICO era in Svizzera e la sua segretaria lo ha chiamato dicendogli tra l'altro "ha squillato".

Lo stesso accade il 29.01.96 alle ore 18.45: la segretaria lo chiamava a casa informandolo che il telefono stava squillando. In quella occasione l'indagato dava disposizione che solo "GIULIA" (una delle sue segretarie) rispondesse senza però dire "studio legale" e per informare l'interlocutore che l'avvocato era a casa. Dopo esattamente tre minuti la donna rispondeva ad una nuova chiamata e, come da istruzioni ricevute, informava l'interlocutore, appunto SQUILLANTE, che l'avvocato era a casa.

Ad avviso del pubblico ministero si può ipotizzare che PACIFICO abbia dato questo numero di telefono a pochissime persone e che, in virtù di ciò, possa immaginare chi sia l'interlocutore che lo cerca su questa linea, per cui una volta saputo della chiamata, servendosi del suo apparecchio cellulare oppure di un telefono pubblico si mette in contatto con questi.

Tale procedura è sicuramente quella utilizzata tra PACIFICO e SQUILLANTE e ciò è stato accertato ancor prima che venisse scoperta la microspia.

Gli incontri tra i due, come è stato già detto, sono avvenuti quasi sempre per strada. Oltre quelli già segnalati si pensi all'incontro dell'1.02.1996: intorno alle ore 19.45 l'avvocato veniva accompagnato dalla moglie sotto l'abitazione di SQUILLANTE, saliva nell'abitazione per discenderne subito dopo, rimanendo a parlare con SQUILLANTE per 45 minuti all'interno del giardino condominiale, nonostante fosse una giornata piovosa con temperatura rigida.

La mattina seguente i due si incontravano nuovamente nel medesimo luogo ma, questa volta, si appartavano nell'androne di una palazzina attigua a quella dove abita il magistrato.

A questa data era già stata scoperta una microspia in un bar di Roma per cui l'atteggiamento di estrema prudenza, che da sempre caratterizzava gli incontri tra i due, si accentua ancor di più. Tali comportamenti destano comunque non poche perplessità: perché, anche prima che venisse scoperta la microspia, SQUILLANTE e PACIFICO preferivano parlare per strada e non in casa o in ufficio, con caratteristiche di tale riservatezza e familiarità da non essere immediatamente comprensibili nei rapporti fra un magistrato ed un avvocato.

(Conversazioni ambientali)

Verificata l'oggettiva difficoltà di captare elementi utili alle indagini dal solo ascolto telefonico la Procura della Repubblica chiedeva l'autorizzazione ad intercettare conversazioni tra presenti svolte in luoghi o esercizi pubblici.

Veniva individuato come abituale ritrovo degli indagati il bar Tombini, già menzionato in precedenza, così come desunto dai servizi di pedinamento e da alcune telefonate.

Con riferimento a queste ultime si segnala, per esempio, quella del 5.1.96 (ore 18.55) tra Renato SQUILLANTE e (si omette, persona estranea alle indagini). Nel corso di tale conversazione, che verte principalmente su lamentele esplicitate per la revoca del mandato difensivo da parte di un avvocato difensore in un processo, proprio in concomitanza della decisione della Suprema Corte, il magistrato gli riferisce che ne parlerà personalmente con tale avvocato con il quale - come di abitudine - si vedono ogni domenica mattina. Tale conversazione, indipendentemente dal contenuto evidenzia come SQUILLANTE sia un punto di riferimento e vengono posti in luce i rapporti tra lo stesso e l'avvocato con il quale si incontrerà la successiva domenica..

A tal proposito è di sicuro interesse per la pubblica accusa la conversazione dell'8.1.96 (ore 20.15) tra SQUILLANTE e questo avvocato. Si tratta di un colloquio stringato dal quale appare evidente che è stato chiesto al magistrato di informarsi se un tale "GIANNI" fosse indagato per l'art. 2621 c.c.

Conversazione telefonica intercettata, in entrata alle ore 20,15 del giorno 08.01.1996, sull'utenza 06/3226505 intestata a Renato SQUILLANTE ed intercorsa tra quest'ultimo e (si omette)

Renato SQUILLANTE: S (chiamato)
V (chiamante)

S: Sì...

V: Sono (omissis).... chi e'?...

S: Oe'!... V.... ciao...

V:(incomp.)

S: Ciao...

V: Senti... io sono ancora a studio perché stiamo preparando le liste...

S: Uhl...

V: Perché domani scadono quelle per Milano e....

S: Ma comunque.... guarda non c'e' niente, io mi sono informato...no?... c'e' solamente un nome. Comunque domani se passi ti....

V: Ma dico... c'e' Gianni?...

S: No...no...no...

V: No?...

S: No...no...no...

V: E... 2621?....

S: No, sulla richiesta?... Sì...sì..., sulla richiesta sì.

V: E' 2621?...

S: Ehl... Sì'...

V: Va be'...

S: Va bene?

V: Ci sentiamo domani.

S: Ok...ciao...

All'evidenza in questa conversazione si fa riferimento ("le liste che scadono per Milano") ad attività professionale dell'avvocato in procedimento penale pendente avanti al Tribunale di Milano. In tale contesto, oltre che illecito, sottolinea la pubblica accusa, è inquietante che SQUILLANTE fornisca indicazioni su attività che sembrano connesse a procedimenti penali in corso (è verosimile che "2621" si riferisca all'omonimo articolo del codice civile che contempla il reato di false comunicazioni sociali). Sulla base delle ultime conversazioni citate questo Ufficio richiedeva al GIP la possibilità di effettuare "ambientali" in luoghi pubblici o per strada frequentati da SQUILLANTE e/o PACIFICO.

Il primo ascolto avveniva in data 21.01.96. SQUILLANTE entrava nel bar Tombini alle ore 11.00, ove veniva raggiunto da tre persone identificate (una delle quali era l'interlocutore della telefonata sopra indicata). Una microspia, collocata all'interno di un posacenere, veniva però individuata dal barista che informava del fatto i presenti. Nel frattempo erano giungevano sul posto un altro magistrato e Attilio PACIFICO.

Il ritrovamento della microspia, provocava un allarme diffuso tra le persone sottoposte alle indagini e come è stato già anticipato il loro comportamento diveniva ancor più "impermeabile", tanto è vero che nel corso dei servizi di osservazione SQUILLANTE veniva visto porre in essere vere e proprie manovre di controspionaggio come, per esempio, bloccare improvvisamente l'auto e guardare indietro per poi ripartire improvvisamente ripetendo l'operazione poco dopo.

Da quel momento l'uso dei telefoni, sia di casa che d'ufficio, veniva limitato all'indispensabile.

Se da un lato i comportamenti sono divenuti ancora più anomali, dall'altro i contatti non sono affatto cessati, bensì si sono intensificati e il dato più significativo è che i personaggi hanno fatto ricorso a stratagemmi per incontrarsi, chiamandosi con nomi fittizi.

Si prenda, per esempio, la telefonata del 2.2.96 (ore 21.49) intercettata sull'utenza nr. 8557368 di PACIFICO nel corso della quale SQUILLANTE si presentava come "LAURO" al suo interlocutore.

In data 04.02.1996 veniva documentato un altro incontro tra i due indagati che si svolgeva nei pressi dell'abitazione di SQUILLANTE. Quest'ultimo rimaneva in attesa di PACIFICO per strada per più di mezz'ora, benché ci fosse cattivo tempo, e nel mentre provvedeva a controllare l'interno delle autovetture in sosta lungo la strada. Giunto PACIFICO rimanevano lì in conversazione. Si evidenzia come i due, nel concordare l'incontro, avevano evitato di indicare il luogo.

Di estremo interesse è altra conversazione intercettata su una delle utenze dello studio di PACIFICO (nr. 37516795). Il periodo è quello a ridosso dell'individuazione della microspia e gli indagati sono particolarmente "attivi" nel cercare di identificare chi fosse oggetto dell'intercettazione e quale fosse l'A.G. precedente.

In questo contesto un tale M chiamava l'avvocato PACIFICO. Di seguito si riporta il testo della conversazione telefonica intercettata, in entrata alle ore 18.57 del giorno 1.2.96, sull'utenza 06/37516795 dello studio PACIFICO:

Attilio PACIFICO : A (chiamato)
: M (chiamante)

... omissis ...

P. M!

M. Ciao Attilio!

P. Bè, come và?

M. Bene, tu?

P. Bene, dimmi.

M. Sentì... to il sette febbraio...la prossima settimana..... ho l'appello della causa contro il (omissis)....

P. Eh!

M. E ho scoperto che... che si gioca tutto in una gi...in una matt...cioè si và subito in decisione, l'indomani già si sa... pensavo avessi le stesse lungaggini della.....

P. Ma!...che è una causa di lavoro?

M. Sì!

P. E chi la fa?

M. Ecco la fa il relatore, il giudice B, che è una persona molto in gamba della.....

P. Ma questa è in Appello?

M. Sì!

P. Al Tribunale?

M. Sì!

P. Eh!... e io che devo fare?

M. Ecco, io volevo sapere, io le volevo tentare tutte.

P. Eh!

M. Ma, non è possibile che si possa magari... tramite... che ne so, qualcuno tramite...

P. Ma tramite ché, che vuoi fare?

M. Che so, Renà....

P. Non ho capito, ma come ti vengono certe idee...

M. No...

P. Poi, al telefono...(ride)... ma che vi siete tutti impazziti in questi giorni, evidentemente l'aria che tira... non è buona, gli astri non sono favorevoli?

M. Ah!

P. E, si perché... che ...che cosa posso fare, io che mi occupo di cose completamente diverse?

M. E, lo so, lo so...

P. Ti posso dare un suggerimento tecnico che ti ho già dato non so quanti anni fa.... tu hai un avvocato difensore bravissimo, e.. penso che possa avere un risultato stupendo, spero che tu lo abbia, tra l'altro tu sai benissimo che l'appello non chiude il discorso, perché c'è la cassazione.

M. Ah!..ah!...

P. E, siccome i tuoi sono termini molto...da quello che mi ricordo sono cose molto... come dire.... specifiche.

M. ... (inc)...

P. No, sono proprio discorsi molto profondi giuridicamente parlando.

M. Eh!

P. Il tribunale è bravissimo in questo caso, ma se sbaglia, c'è la cassazione.

M. Ah!... ecco!

P. Cioè io, io confido molto nel... perché il tribunale adesso in questa materia è molto...va molto in profondità, e....

M. Sì, sì, ma poi questo è uno molto, molto preparato, molto...

P. Ma, comunque questo non è un giudice unico è un collegio e...

M. Sì lo so, però il relatore è quello che approfondisce...

P. Sì, il relatore approfondisce ma se gli altri due non sono d'accordo

M. Lo so, lo so..

P. E... il presidente chi è?

M. Non lo so!

P. Ecco...

M. Perché dice che cambia.... praticamente non si sa ... la composizione del collegio, poi questo è vero che non si sa?

P. Non è vero, perché i collegi sono fissi, per ciò se tu vuoi là, te lo dico pure.

M. Va bene.

P. Eh!.. tu vai... informati.

M. Va... e passo, va bene.

P. Ok?

M. Ciao .

P. Ciao.

Sintomatiche sono le battute dei due interlocutori: l'uno è in cerca d'aiuto per la sua causa e fa il nome di "RENA", l'altro appare contrariato dall'uso di questo nome e dice che non bisogna parlare per telefono.

Anche questa conversazione si pone come riscontro delle affermazioni del teste sull'avvocato indicato come colui che aveva il compito di tenere i rapporti con i magistrati, con particolare riferimento a SQUILLANTE.

Dopo l'individuazione della microspia si accertava che SQUILLANTE effettuava delle telefonate utilizzando anche l'apparecchio pubblico installato sul piano ove è ubicato il suo ufficio. Si chiedeva, pertanto, l'autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche anche di detto apparecchio, limitatamente alle sole conversazioni dell'indagato.

Il giorno 12.2.96 (ore 9.52) veniva intercettata una telefonata tra l'indagato ed un tale SERGIO chiamato su una utenza cellulare, nel corso della quale facevano riferimento ad un appuntamento che avevano con un tale ROBERTO.

SQUILLANTE comunicava all'interlocutore che erano in "pubblico" (intendendo evidentemente riferirsi all'utilizzo dell'apparecchio telefonico pubblico). Nonostante ciò il linguaggio adottato dai due è comunque molto stringato, non vi sono infatti parole esplicite o comunque comprensibili all'esterno. Ad esempio l'indagato al termine della conversazione testualmente riferisce: "allora lì ... da te ... nel tuo cosa...", ricevendo la seguente risposta: "allora però anche un po' prima ... verso le tre".

Risulta evidente, quindi, che l'interlocutore abbia contezza della necessità di non esprimersi con parole chiare, pur utilizzando un telefono pubblico, dimostrandosi nel contempo informato della vicenda che vede il magistrato interessato.

Il 5.2.96 intorno alle ore 20.30, l'avvocato PACIFICO si è recato a casa di SQUILLANTE dove si è intrattenuto per circa 20 minuti. Va sottolineato che un'ora prima il magistrato è stato notato nelle vicinanze dell'ingresso del suo stabile in evidente stato di attesa e in tale contesto controllava sia il vialetto interno che la parte esterna allo stabile come se volesse individuare presenze estranee che avrebbero potuto "disturbare" l'incontro.

Oltre agli incontri e le telefonate tra PACIFICO e SQUILLANTE, in questo periodo vengono documentati altresì contatti anche con l'avvocato indicato dal teste come attivo nella corruzione.

Nel pomeriggio del 6.2.96 (ore 16.13) l'avvocato chiamava lo studio di (1[^] avvocato) colloquiando con una segretaria, faceva riferimento a precedenti colloqui avuti con lo stesso.

Il giorno successivo, PACIFICO intorno alle ore 13.22 richiamava lo studio legale e concordava con la segretaria un appuntamento telefonico con lo stesso avvocato.

Nello stesso giorno veniva intercettata sul c.d. telefono nero (ore 17.49) una telefonata di SQUILLANTE che chiedeva a PACIFICO di andarlo a trovare.

Il 10.02.96 (ore 18.31) il magistrato chiamava casa PACIFICO chiedendo il numero dell'albergo di Montecarlo ove effettivamente alloggiavano il professionista e la moglie.

Il 14.2.96 SQUILLANTE si recava nello studio di PACIFICO.

Il 17.2.96 (ore 08.39) PACIFICO chiamava dalla propria abitazione l'avvocato di cui si è detto (1[^] avvocato) e concordava con lui un incontro dopo mezz'ora.

Dallo studio legale di costui è stato cercato a casa l'avvocato alle ore 16.32 del 17.2.96. L'indagato si trovava a S.Vincent e la moglie lo ha raggiunto telefonicamente alle ore 20.25 informandolo di tale chiamata.

Il 19.2.96 dall'ascolto delle utenze telefoniche risultava che PACIFICO aveva avuto i seguenti contatti:

-alle ore 08.42 chiamava da casa lo studio del 1[^] avvocato e parlava con quest'ultimo che gli riferiva di trovarsi fuori Roma e concordavano che si sarebbero visti non appena rientrato in capitale;

-alle ore 13.38 tale avvocato (1[^] avvocato) lo chiamava a casa dandogli appuntamento in studio per le 16.15.

A seguito di queste telefonate l'indagato PACIFICO si recava presso lo studio del primo. Al termine dell'incontro tornava nel suo studio dove, alle ore 17.50 e 17.58, riceveva due telefonate sul "nero" da parte di SQUILLANTE, che era in viaggio.

Nel corso della prima telefonata l'avvocato comunicava testualmente: "LA PRATICA DI CUI PARLIAMO E' INIZIATA DA GENNAIO". La seconda telefonata a distanza di pochissimi minuti da parte di SQUILLANTE si spiega in quanto il predetto voleva avere ulteriori notizie sulla "pratica iniziata a gennaio", tanto è vero che esordisce dicendo: "SCUSA TU PUOI DOMANDARE LA SPECIFICA DI QUESTO SINGOLO DA GENNAIO" e PACIFICO rispondeva: "NON E' POSSIBILE POI TE LO SPIEGO", concludendo la telefonata.

Significativa è la successiva telefonata di PACIFICO delle ore 17.59 (subito dopo l'ultima conversazione con SQUILLANTE). L'indagato chiamava infatti l'altro avvocato comunicandogli del ritardo di SQUILLANTE.

Quest'ultimo appena arrivato alla stazione Termini di Roma, raggiungeva in taxi l'abitazione di PACIFICO dove si tratteneva per un'ora e mezza circa.

E' logico presumere che anche SQUILLANTE dovesse partecipare all'incontro presso lo studio e che a causa soltanto di un imprevedibile disguido ciò non fu possibile. E difatti l'aereo su cui viaggiavano i coniugi SQUILLANTE, se non fosse stato dirottato su Napoli, sarebbe atterrato per tempo rispetto alla riunione fissata il 19.2.1996.

20 febbraio: nel tardo pomeriggio PACIFICO andava nell'abitazione di SQUILLANTE e vi rimaneva per poco meno di un'ora.

21 febbraio: PACIFICO e SQUILLANTE conversavano in modo ambiguo su un incontro che il secondo avrebbe dovuto avere tramite l'intermediazione dell'avvocato. Al colloquio ha partecipato un uomo, soprannominato "baffone", presente nello studio PACIFICO. La voce di costui permette di identificarlo in (si omette trattandosi di persona estranea alle indagini)(la relativa trascrizione è stata trasmessa con l'informativa del 28.2.1996)

22 febbraio: PACIFICO e SQUILLANTE concordavano di incontrarsi nello studio del primo (conversazione intercettata alle 17.43 sull'utenza nr.37514511.)

26 febbraio: SQUILLANTE, dopo aver effettuato ben due ispezioni nel viale d'accesso a casa propria, incontrava un giovane, giunto a bordo di una moto targata Roma 552347, con cui parlava per una decina di minuti. La moto è intestata al figlio di quello che è stato qui indicato come 1^ avvocato.

28 febbraio: alle 16.30 PACIFICO chiamava SQUILLANTE da casa propria e gli anticipava una sua visita.

TRAFFICO TELEFONICO CELLULARE

Al fine di poter verificare la continuità di frequentazioni tra le persone sottoposte alle indagini, anche in periodi successivi a quelli indicati dal teste e precedenti alle osservazioni sin qui elencate (che già da sole confermano le dichiarazioni della persona informata sui fatti); veniva richiesto il traffico telefonico dei cellulari nella disponibilità degli indagati, richiedendo i tabulati dal momento dell'attivazione alla data odierna, nonché il traffico telefonico sulle utenze fisse dei cellulari chiamati.

Dall'analisi del traffico telefonico relativo all'utenza nr. 06/3226505 installata presso il domicilio dell'indagato SQUILLANTE risultano, tra le altre, numerose chiamate di cellulari intestati ad imprese del coindagati, ad altre imprese, al 1° avvocato, alla Guardia di Finanza, al Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Milano, tutte elencate specificamente nella richiesta del Pubblico Ministero

In ordine alla continuità dei rapporti si evidenzia che dal contesto delle telefonate effettuate dall'utenza nr. 06/3226505 risulta che in data 31.12.1995 (ore 23.42) venivano composti numeri telefonici riconducibili alle persone indagate (si veda elenco nella richiesta del P.M.): è significativo che tali telefonate avvengano in un momento in cui solitamente si fanno auguri alle persone più vicine (familiari, amici stretti).

A riscontro delle dichiarazioni del teste si appuravano altresì le seguenti circostanze, oltre quelle già sopra evidenziate:

CONTI ESTERI DI PACIFICO e FREQUENTAZIONE DI CASINO'

Si accertava che presso la casa da gioco di Sanremo, dal 16.3.90 all'11.7.92, PACIFICO aveva movimentato presso l'Ufficio Fidi assegni per 981.500.000 dei quali 226.500.000 mandati all'incasso. I titoli sono tratti sul conto corrente nr. 20438/68 acceso presso la Banca Manusardi via due Macelli - Roma e sul conto corrente nr. 091-20422-00 presso la Banca Bilbao Byzcaia di via Poli Roma.

E' risultato che il 13.1.90 il suo fido, già di 180.000.000, fu aumentato d'ufficio a 200.000.000. Il 14.10.92 fu azzerato con una ordinanza del Commissario Prefettizio. Il 20.7.93 gli fu concessa la carta diamante pur avendo l'indagato un fido di soli 20.000.000 e malgrado non frequentasse più quel casinò dall'11.7.92.

Per quanto riguarda il casinò di Campione, con decreto di esibizione del 7.2.96 veniva acquisita documentazione giacente presso l'ufficio fidi di quella casa da gioco riguardante le esposizioni, giorno per giorno, di tutti i giocatori affidati (i c.d. sospesi) e la conseguente soluzione dei medesimi.

Con riferimento a questi ultimi pare significativo evidenziare i "sospesi" contabilizzati a nome dell'indagato: ossia le somme ricevute (in prestito) attraverso il fido concesso e non restituite al termine della serata e pertanto a tutti gli effetti perdite di gioco. Queste circostanze confermano integralmente le dichiarazioni del teste laddove dichiarava che l'indagato PACIFICO era un giocatore che disponeva di affidamenti considerevoli oltre ad essere una persona in grado di sostenere anche grosse perdite al gioco.

Con riferimento a queste perdite e alle loro modalità di estinzione, si deve concludere che PACIFICO ha la disponibilità di conti esteri dai quali preleva le somme necessarie, come peraltro già evidenziato più sopra con riferimento alla giornata del 15.1.96 (cfr. informativa del 12.2.96 attinente la documentazione acquisita presso il casinò di Campione D'Italia).

Casinò di Saint Vincent

Vi è traccia di almeno tre soggiorni del PACIFICO a Saint Vincent, il 10-12 novembre 1995, il 29 dicembre 1995 e il 17-18 febbraio 1996. Alla casa da gioco l'indagato è inserito nella lista dei 32 clienti maggiormente affidati.

Viaggio in America - NIAF

Per quanto riguarda il viaggio in America in occasione della premiazione dell'uomo politico italiano di cui si è detto, specifici accertamenti venivano richiesti al CUSTOM SERVICE (servizio doganale USA), per accertare la presenza sul suolo americano per quei giorni delle persone sottoposte ad indagini.

L'esito è stato positivo, essendo risultata la presenza di entrambi gli indagati e di numerosi altri soggetti, fra cui magistrati.

Ulteriori riscontri del viaggio in America vengono da altra persona informata sui fatti, sentita dal Pubblico Ministero, che ha confermato alcune circostanze narrate dal teste, in particolare la presenza dei magistrati e la gratuità del viaggio.

Nel concludere che il quadro sin qui esaminato sarebbe di per sé sufficiente a ritenere che sussistano gravi indizi di colpevolezza che legittimano la richiesta di misura cautelare nei confronti degli indagati, il Pubblico Ministero fa presente che vi sono ulteriori comportamenti tenuti sia da Renato SQUILLANTE che da Attilio PACIFICO che costituiscono la "prova" dei fatti per cui è processo.

A riprova di quanto sinora detto si riporta integralmente la conversazione tra presenti intervenuta alle ore 12.00 del 2.3.96 all'interno del bar "Mandara" ubicato in via San Tommaso D'Aquino 127 - Roma intercorso tra Renato Squillante ed altro magistrato di cui si omette di indicarne il nome per ragioni di cautela processuale

Prima di trascrivere il contenuto della conversazione al bar Mandara è però necessario inquadrare il contesto storico e la successione cronologica degli avvenimenti che spiegano la conversazione.

La vera svolta delle indagini avviene con la scoperta della microspia al bar Tombini il 21 gennaio 1996. Poco dopo Squillante si mette in contatto con un collega del suo stesso ufficio, con altro collega della Procura della Repubblica e cerca di metterli in contatto, attraverso la batteria del Viminale con alti vertici di uffici giudiziari, con la avvertita sensazione che la microspia riguardi lui stesso o il suo "gruppo" (così definito da uno degli interlocutori).

La Procura della Repubblica di Roma indaga sulla microspia (la notizia è notoria attraverso i mezzi d'informazione) e chiede informazioni agli organi di Polizia.

E' incontrovertibile che il 19 febbraio viene data comunicazione ufficiale alla Procura della Repubblica di Roma , da parte di un altissimo dirigente della Polizia di Stato, che la miscrospia è stata legittimamente collocata su autorizzazione dell'autorità giudiziaria e che ulteriori informazioni sono coperte dal segreto delle indagini (la notizia viene data anche da organi di comunicazione ed è pertanto di pubblico dominio).

Il 29 febbraio 1996 un magistrato della Procura della Repubblica di Milano, recatosi a Roma come relatore ad un convegno sui reati contro la Pubblica Amministrazione, viene avvicinato da tre colleghi della capitale, uno dei quali era stato suo giudice di affidamento, i quali pressantemente chiedono di essere informati sulla miscrospia, essendo convinti che l'ordine di collocarla è venuto da Milano (si veda la relazione del magistrato al Procuratore della Repubblica di Milano).

Alla negativa del magistrato milanese segue la telefonata di cui dà compiuta trascrizione:

conversazione telefonica intercettata in data 29.02.96 sull'utenza nr. 3226505 delle ore 20.33 di cui si riporta il testo integrale

S: Squillante

R: Raffaele

C: Ciccio

S: Sì?

R: Ciao Renà

S: Uhel Caro

R: Abbiamo finito adesso

S: Io avevo chiamato d te...

R: Hai chiamato...

S: Poi ...

R: Eh ...

S: Poi ho richiamato per dire... "mo' ... la mia testa ... che mi sono dimenticato che lui doveva venire qua da me verso le nove, eccetera"

R: Eh, perfetto, quindi gli hai detto che devo venire a casa tua verso le nove?

S: Sì, gli ho detto che ci dovevamo vedere

R: Perfetto!

S: Lei, però, mi ha detto che tu andavi a cena con un collega

R: Vabbè, gli dico che vieni pure tu

S: Vabbè

R: Senti ... io sto qua con Ciccio

S: Eh!

R: Non è venuto quel signore ... è venuto Greco ... e praticamente è rimasto sulla negativa

S: Eh!

R: Capito? ... Io adesso ti passo un attimo Ciccio, domani faccio un'udienza ... e finita l'udienza ti telefono e ti vengo a trovare

S: Va Bene

R: Senti per farmi capire, tu hai detto che io sarei passato a casa tua eh?

S: Ho detto ... prima ho detto "c'è" ... ha detto "no, lui va a cena con un collega", io allora ho richiamato e ho detto "ah ... la mia testa ho detto, mi sono dimenticato che lui mi aveva detto che dopo passava da me, dopo questo convegno..."

R: Perfetto, perfetto, allora io domani, fatta l'udienza, passo ... ti telefono e passo da te, ti passo Ciccio.

S: Sì, grazie

C: Eh! Renato

S: Ciccuccio...

C: Eh!

S: Allora...

C: Te l'ha detto è ... è uno stronzo, si è mantenuto su ... che non è vero niente, non so niente, non so niente, non so niente, non so..., dice so che ... tutti me ne parlano i romani, ma io non so assolutamente ...

S: Cioè praticamente...

C: Eh!

S: Come la pigli tu, così ... questa cosa

C: No, niente, che ... è un appiglio che ... negano tutto, sulla negativa, non ... bene né male, ha negato prima a me, poi a (omissis), (omissis) era incazzatissimo, gli ha detto "guarda io non lo ..., te lo dico come Procuratore della Repubblica, a me lo dovevi dire, insomma ..." dice, ma io non so niente, non so niente, io non so niente ... e non credo che sia Milano, però non so niente

S: Eh!

C: Senti come è andata la cosa tua?

S: Bene

C: Bene?

S: Sì bene, domani ti parlo ... ci vediamo?

C: Domani ..., ma ne parli con Raffaele..

S: Ah sì, perché tu poi io ti vedo sabato no?

C: Sì, mi ... ci sentiamo sabato, che vado a un matrimonio S: Eh, 'ma sabato ci dobbiamo vedere

C: Eh, va bene

S: Eh!

C: Tu hai chiamato a casa mia, per caso?

S: No

C: Vabbene, da ora in poi non puoi chiamare...

S: Nossignore, io mo' me ne esco...

C: Va bene, ti passo Raffaele che vuole dirti una cosa

S: Sì, certo

R: E' andata bene quindi ... Pronto?

S: Sì, solo che volevo chiederti ... che impressione hai ..., che hanno, non hanno, ci sono cose ...

R: No, no, no è che questo è una specie di bestia ...

S: Eh!

R: Cioè ... di ... di ...

S: Ma voglio dire, che cosa ti è parso ... è consistente, non è consistente!

R: No, no, no...

S: Vabbè, comunque ci sentiamo domani

R: Sì, senti la cosa tua è andata bene?
 S: Sì, le l'ho detto ... scusa
 R: E no, ti volevo abbracciare ..., una bella cosa
 S: Eh, penso di sì, poi ne parliamo da vicino, no?
 R: Eh, certo
 S: Ma ... infatti volevo chiederti..., invece l'impressione che hai avuto, questi che cosa...
 R: Non ... tutto ... non c'è niente di negativo
 S: Niente di negativo
 R: Poi ne parliamo a voce
 S: Va bene
 R: Ciao, ti abbraccio
 S: Ciao, ciao ... quando vieni? (La risposta dell'interlocutore non avviene, perché ha già chiuso la comunicazione).

Questo è il quadro in cui si inserisce la conversazione al bar Mandara che avviene tra lo Squillante ed uno dei magistrati che "interrogarono" il dott. Greco.
 Di seguito la trascrizione integrale della conversazione del giorno 2.3.1996 ore 12.00 all'interno del bar Mandara, via S. Tommaso d'Aquino 127 - Roma:

M: ...il c'era pure un reato minore...
 S: ..ma tu hai visto nel registro degli indagati? .. C'è scritto qualcosa?..
 M: No sì..., è un fatto di corruzione e basta!!!.. inoom.... Raffaele ... inoom.
 Lui ha idea che tu possa reagire... lui è convinto che tu debba attaccare...
 S: Raffaele è andato in camera di consiglio?....
 M: ...inc ...
 S: Poi, mentre io ci starei e lui invece no... torniamo a (omissis, persona estranea ai fatti), lui sa questa cosa mia, anche lui mi ha detto di stare attento e di riflettere. Però siccome io non posso vivere in maniera diversa da come vivo ho diviso queste cose...
 M: e perciò io lo so
 S: parlando con Raffaele l'unica spiegazione è quella.... ho/ha paura per i figli....
 M: guarda che l'unica cosa che può uscire fuori è un... inc... miliardo
 S: ma sì, se vado dico che ho giocato qualche volta e poi non ho nient'altro da dire
 M: sì è così che devi fare, tanto non ha niente

 S: poi io per l'atto IRI ho telefonato attraverso il fratello a (omissis) per un appuntamento con lui... inc...alle due sono andato... inc.... sono entrato in un salone e lì, dall'altra parte c'erano tante persone e c'era pure lui...si sentiva la sua voce inconfondibile... poi si è aperta la porta ed è entrato lui e mi ha detto " ah come stai?"... inc... hai pensato bene a quella cosa?" Io volevo parlare dell'IRI e gli ho detto...ma secondo (omissis, corrisponde al 1^ avvocato)la cosa non è così... " non me ne frega niente di quello che dice"
 M: Chi?... che dice chi?..
 S: (1^ avvocato) ! "ci deve essere qualcuno che se ne occupa"...inc... " tu sei impegnato? te la senti?"...capirai la cosa mi è sembrata strana... uno come (omissis, 1^ avvocato). che non ha tempo libero...

 S: ...per l'atto IRI ne aveva parlato con (omissis, persone estranee ai fatti)!...inc...
 M: ...e già ti hanno messo in una morsa...

S: ...da (omissis, persona estranea ai fatti) mai più... che vai da lui?... ho pensato di dirlo a (omissis, persona estranea ai fatti).

M: ...e sì... lui è una persona a posto senza interessi...

....

M: ...questa Ma...ina...esce fuori con qualcosa o accelera qualcosa per stroncarti la carriera.

S: ...e tu dici così però io sono preoccupato.

M: ...avrà la sua convinzione...ma non è che ha capito qualcosa.

S: ...se io mi presento da questa...

M: ...no! ti negherebbe tutto...e poi dovrebbe parlare con quei quattro magistrati.

S: ...è solo una cosa politica.

M: ...niente devi solo risolvere il problema dal lato morale...è una decisione che devi prendere entro stasera. Io te lo dico dal punto di vista della ragione...io lo farei...continuerei fino in fondo...senza scrupoli...dal lato morale e qui non sono molto d'accordo...pensaci...pensaci fino a stasera.

S: ...ma quelli mi controllano!

M: ...ma no. Intercettazioni ambientali non ne hanno fatte e ho dubbi anche per casa.

S: ...posso risolvere il problema sul piano razionale...vado e sento cosa mi dice...non si potrà negare ad un presidente dei G.I.P..

M: ...secondo me ti conviene aspettare...la Boccassini ce l'ha per puntiglio a fare così...

....

M: ...in famiglia che cosa dicono di questa cosa?

S: ...Mariano dice di no! Fabio si preoccupa...ma moglie è vigile però dice di sì...il fatto che i miei figli possano essere chiamati mi fa quasi impazzire...

M: ...mica possono dire di aver preso i soldi!

S: ...gliel'ho dati io i soldi...mi resta di andare da un avvocato.

M: ...ma riguardo al conto?

S: ...lo staranno cercando...non lo trovano...inc. che c'è questo conto.

M: ...ma all'avvocato devi dire che c'è...quanto c'è e come l'hai divisi.

S: ...ci sono quattro firme...inc...

M: ...tra cui Pacifico...e pure quello di tua moglie.

S: ...inc...

M: ...poi chi ha operato sul conto...tu?...inc...

S: ...no!...all'inizio poi erano loro per la loro parte...

M: ...inc...

S: ...quella dall'estero mi diceva mandami questo...inc...

M: ...stavo pensando di dirlo alla F. (fon)...inc... è intestato a tutta la famiglia?

M: ...adesso gli scadono i termini...

S: ...ma no! c'è un quattrocentsedici...eh?...

M: ...no!...non c'è...è solo un trecentodiciannove.

S: ...allora è solo corruzione...

M: ...i termini che scadrebbero a marzo...inc...non gli conviene fare la proroga...

S: ...e se non succede niente io me ne fotto...se la cosa è grave prendo la mia famiglia e me ne vado ai tropici...saluto tutti...(omissis, nome dell'imprenditore) e...inc...

M: ...e Mariano?

S: ...Mariano ha 35 anni...non ci sono problemi.

Alla luce di queste conversazioni si deve concludere che l'apparente insuccesso dell'operazione di intercettazione al bar Tombini si è trasformato, per attivazione dello stesso protagonista in un significativo risultato per le indagini.

La conversazione del bar Mandara da un lato chiude il cerchio aperto dalle dichiarazioni originarie del teste, dall'altro consente di ritenere che possano essere iniziati ulteriori approfondimenti sulla vicenda di cui ci si occupa.

Il quadro degli avvenimenti svoltisi tra il 21 gennaio e il 2 marzo, soprattutto nel periodo seguente al momento della comunicazione ufficiale della legittimità dell'uso della microspia e della sua autorizzazione all'interno di indagini coperte da un segreto di tale intensità da non poter essere rivelato neppure alla Procura della Repubblica del luogo ove si era svolto il fatto, è di una gravità straordinaria se si tien conto che i protagonisti della vicenda appartengono allo stesso ambiente.

Tale particolare vicenda è determinante per comprendere quale sia il complesso delle esigenze cautelari che devono essere soddisfatte nel presente procedimento con riguardo ai due indagati.

Non vi è stata nessuna desistenza, neppure dopo la conclamata consapevolezza che la microspia non era stata collocata da servizi segreti eterogenei, investigatori privati o altri illegittimi operatori (come in quei giorni si ipotizzava negli organi d'informazione) ma dall'autorità deputata alla sicurezza pubblica, che lo comunicava attraverso uno dei suoi massimi dirigenti, e su autorizzazione di organi deputati al controllo della legalità.

La straordinaria attivazione diviene ancor più significativa se si osserva che l'interlocutore del 2 marzo al bar Mandara dimostra di essere perfettamente a conoscenza degli aspetti nascosti della vicenda che riguarda Squillante, oggetto d'indagine.


Non sembra necessario, al fine di adempiere all'onere di motivazione, soffermarsi ulteriormente sul punto, se non per ribadire la sua decisiva rilevanza nel procedimento.

Si deve solo aggiungere, sotto il profilo descrittivo, che anche in questi ultimi giorni risultano frenetici i contatti tra PACIFICO e SQUILLANTE, ed in particolare:

- in data 04.03.1996 i due indagati si sono recati, sia pur separatamente, presso lo studio di un altro avvocato dove si intrattenevano per circa un'ora;
- alle ore 21.00 SQUILLANTE, dopo essere uscito di casa, effettuava una chiamata servendosi di un apparecchio pubblico, quindi si recava nell'abitazione di (omissis, avvocato presente al bar Tombini) dove rimaneva pochi minuti. Subito dopo raggiungeva l'abitazione del figlio MAURIZIO ma si fermava per strada per effettuare altre due chiamate da un telefono pubblico. Una volta sotto casa del figlio, prima che quest'ultimo scendesse, faceva un'altra telefonata da un'altra cabina pubblica. Insieme al figlio, che aveva con sé una cartella ed una borsa, si recava in uno stabile di via Tiberio dove si intrattenevano per circa un'ora.

Il 05.03.1996, l'indagato PACIFICO a seguito di una telefonata (ore 17.28), nel corso della quale l'interlocutore lo invitava a raggiungerlo subito, si recava ove ha sede lo studio della persona indicata come 1^ avvocato e ne usciva poco prima delle ore 18.00.

Il giorno successivo alle ore 09.35 PACIFICO si incontra in un bar con l'avvocato incontrato il 4.3.96 (vedi sopra), con il quale si intratteneva per circa mezz'ora.



VALUTAZIONE DEGLI INDIZI

La prima operazione da compiere riguarda la credibilità intrinseca di una dichiarazione testimoniale (rectius, di persona informata sui fatti) che interviene a distanza di molti anni dai fatti in esame e che coinvolge anche persone che hanno nel frattempo acquisito grande notorietà ed assunto ruoli istituzionali rilevantissimi, così da far sorgere il sospetto di un intento calunniatorio o, al contrario, depistatorio.

Si deve tenere presente che il teste era, negli anni che qui vengono in considerazione, assai vicino all'ambiente che viene descritto, come emerge dalla dinamica dei fatti narrati e sopra riportati, e ciò spiega il livello di conoscenza, assai profondo, delle vicende narrate e la ragione della confidenza di cui il teste ha potuto godere con i protagonisti.

Vi è poi da osservare che il pubblico ministero ha verificato che effettivamente, già alcuni anni addietro, il teste confidò a persone a sé molto vicine i fatti di cui era venuto a conoscenza e ciò porta ad escludere che un intento calunniatorio, posto che le persone oggi coinvolte non avevano la notorietà attuale, né potevano esservi altre ragioni per manovre contro di loro.

Vi è poi da rilevare il carattere autonomo della determinazione di rendere le dichiarazioni riportate a verbale: non si scorgono ragioni di pressione in suo danno: il teste non si trova in carcere, né è sottoposto a procedimento penale e quindi non avverte la necessità o tentazione di scaricare responsabilità su altri (è notorio che le principali contestazioni sull'attendibilità dei testi riguardano proprio le condizioni processuali personali che destano sospetti sulla genuinità delle dichiarazioni rese). Non si scorgono neppure ragioni di inimicizia personale che possano aver indotto a gettare discredito su altre persone. Va ricordato che gli indizi di colpevolezza che vengono presi in esame nel presente provvedimento riguardano specificamente il dott. Squillante e l'avv. Pacifico, persone non particolarmente in confidenza con il teste e per i quali ancor meno potrebbero prospettarsi ragioni di inimicizia. Né si può dimenticare che il dott. Squillante è certamente noto nell'ambiente di appartenenza, ma assai meno noto in ambienti esterni, mentre l'avv. Pacifico è pressoché sconosciuto, così che ipotizzare un quadro calunniatorio o denigratorio, con obiettivi equiparabili a quelli nei confronti di altri indagati è assai arduo e certamente impossibile allo stato delle conoscenze.

Né si può ignorare che il teste riceverà sicuramente un notevole danno nel momento in cui verrà rivelata la sua identità, poiché è altamente probabile che verrà emarginato nell'ambiente di appartenenza; rischio, questo, perfettamente avvertito dallo stesso teste.

In conclusione, sul piano della credibilità intrinseca delle dichiarazioni raccolte non si vedono ragioni per dubitare seriamente della genuinità di quanto raccolto a verbale.

La verifica esterna è poi tale da configurare, da sé sola, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Squillante e Pacifico.

I risultati dei pedinamenti, dei servizi dinamici e delle intercettazioni telefoniche forniscono un quadro complessivo di frequentazioni e contatti tra i due indagati che da una parte confermano uno stretto collegamento tra i due, dall'altra si presentano del tutto anomali per intensità ma soprattutto per le modalità concrete di svolgimento, riportate nelle relazioni di servizio.

Se l'intensità di frequentazioni può astrattamente spiegarsi con un'intenso rapporto di amicizia, è incomprendibile il motivo per cui gli incontri tra i due avvengano spesso in luoghi inconsueti e, in tempi recenti, con una circospezione più aderente ad altri rapporti che non all'amicizia.

La chiave di volta per illuminare l'intera vicenda è costituita dalla conversazione intercettata il 2.3.1996 alle ore 12 all'interno del bar "Mandara" tra Squillante ed il magistrato individuato dalla Polizia, conversazione inquadrata nel contesto storico-chronologico descritto in premessa.

Seppur impropriamente si può affermare che essa costituisce una sorta di "confessione mediata" di amplissimo contenuto, sia in ordine alla sussistenza di un fatto di corruzione ("l'unica cosa che può uscire fuori è un miliardo"), sia in ordine all'esistenza di un conto per l'occultamento di fondi ("lo staranno cercando...non lo trovano...che c'è questo conto"), sia riguardo alla natura dei rapporti tra Squillante e Pacifico (a proposito del conto si dice che "ci sono quattro firme" "tra cui Pacifico... e pure quello di tua moglie" E' da rilevare che queste ultime parole sono pronunciate non da Squillante ma dall'interlocutore e ciò acquista notevole significato poichè fornisce la misura di quale sia il livello di consapevolezza delle vicende, esterno alla ristretta cerchia dei protagonisti); la conversazione dà inoltre conto della natura di rapporti con gli altri coindagati ("se la cosa è grave prendo la mia famiglia e me ne vado ai Tropici...saluto tutti...(omissis, si tratta dell'imprenditore di cui si è detto all'inizio) e... ("ma secondo (omissis. 1° avvocato) la cosa non è così").

Grazie a questa conversazione acquistano significato inequivocabile i comportamenti tenuti dai due indagati nell'incontrarsi, soprattutto dopo la scoperta della miscrospia al bar Tombini e la conversazione telefonica del giorno 1.2.1996 tra Pacifico e l'interlocutore che chiama alle ore 18.57: essa dimostra che Pacifico è persona ritenuta in grado di avvicinare magistrati a qualunque sezione appartengano(si capisce in questo caso che il relatore di quella causa è considerato un giudice incorruttibile, per cui con lui non è possibile "tentare"): infatti Pacifico non si meraviglia della richiesta, ma che venga fatta "al telefono" e "in questi giorni": data "l'aria che tira" dopo il rinvenimento della miscrospia la reazione dell'avvocato è pienamente comprensibile. Non meno significativa la contrarietà di Pacifico quando il suo interlocutore espone l'idea di risolvere la sua controversia civilistica (nella quale non è difeso da Pacifico, che pure è avvocato civilista) tramite "Renà".

Si deve inoltre osservare che Pacifico non chiude il discorso con l'interlocutore: dopo che appare indubitabile che il relatore della causa è persona inavvicinabile, l'avvocato si chiede come sia composto il collegio, e invita l'altro ad informarsi.

Si ritiene che i fatti contestati nel capo d'imputazione descrivano correttamente in termini giuridici l'ipotesi di reato addebitabile agli indagati. Non vi è dubbio che vengono in considerazione fatti di corruzione qualificati dall'art. 319 e dall'art. 321 codice penale nella formulazione anteriore alla novella del 1990. Non si possono che condividere, in punto di diritto, le considerazioni del Pubblico Ministero

INSUSSISTENZA DI CONDIZIONI NEGATIVE ex art. 273, comma 3

I reati contestati non risultano compiuti in presenza di una causa di giustificazione, nè di quelle codificate, nè di quelle cosiddette non codificate, o di non punibilità, nè risulta sussistere una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

In particolare i reati, ascrivibili agli anni 1988-1989, non sono prescritti: la pena edittale massima, è infatti, quella di cinque anni ed è pertanto applicabile l'art. 157, 1° comma numero 3 codice penale con prescrizione ordinaria di dieci anni.

Per gli stessi reati vale l'esclusione oggettiva dall'amnistia introdotta con D.P.R. 75/1990.

Per ciò che concerne l'indulto (DPR 394/90) occorre fare una previsione (ai soli fini che rilevano all'interno di questo provvedimento e allo stato delle conoscenze, senza che ciò possa costituire anticipazione di giudizio) sull'eventuale pena irrogabile: tenuto conto della gravità obiettiva dei fatti, in relazione alla specifica natura dell'incarico rivestito (vertice di un importante ufficio giudiziario), della reiterazione (almeno due sono le dazioni per le quali vi sono indizi, nè è trascurabile l'accento al "miliardo" che "può uscire fuori", segno evidente che vi è ben altro occultato, ed occultato con l'attiva partecipazione dell'avv. Pacifico - "ci sono quattro firme, tra cui Pacifico", segno che l'avvocato non fa solo da tramite per i primi contatti -) è altamente probabile che la pena non verrà contenuta all'interno dei due anni. Per le medesime ragioni, anticipando la valutazione ex art. 275,2 bis cpp, non si ritiene che potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena eventualmente irroganda

ESIGENZE CAUTELARI (art. 274 cpp)

Sussistono tutte le esigenze cautelari indicate all'art. 274 cpp.

a) Vi è, in primo luogo, il concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità delle prove. Le circostanze di fatto da cui viene tratta questa conclusione si rinvergono nel complesso di comportamenti tenuti dai due indagati, indicati nella parte narrativa, soprattutto dopo la vicenda del bar Tombini. L'intensificazione dei rapporti tra i vari protagonisti va ragionevolmente ricollegata alla necessità di evitare che emergano indizi o prove sfavorevoli quindi alla volontà di occultare tali prove. Assume notevole rilievo, inoltre, il complesso di attività svolte dal dott. Squillante presso i colleghi subito dopo il rinvenimento della microspia, rinvenimento che egli mette in relazione, senza ombra di dubbio, con proprie vicende: si cercano contatti con i vertici di rilevanti uffici giudiziari.

E' poi di straordinaria rilevanza il comportamento tenuto nei confronti degli appartenenti alla Procura della Repubblica di Milano, con le pressioni attuate. Tale comportamento è totalmente ingiustificato se si tiene presente che gli interlocutori sono colleghi i quali legittimamente stanno svolgendo attività d'indagine e non estranei che portino minaccia all'incolumità fisica o all'autonomia del singolo magistrato o dell'intero corpo giudiziario. Non meno inquietante è constatare che l'indagato e i colleghi che dialogano con lui (in particolare si veda l'intercettazione all'interno del bar "Mandara") sono a conoscenza che si indaga per "trecentodiciannove", e non per "quattrocentosedici" che "i termini scadrebbero a marzo" e che ad indagare è un magistrato ben individuato: ciò significa che vi è stato in qualche modo accesso ai registri della Procura della Repubblica di Milano, che aveva invece tenuto rigorosamente segrete le indagini (come dimostra lo sconcerto susseguente alla scoperta della microspia e l'insistenza con cui il magistrato milanese è stato pressato). Tale aspetto andrà approfondito in sede competente, ma non può qui essere ignorato in quanto rilevante per comprendere quali siano le esigenze attinenti alla genuinità della prova e alla sua stessa acquisizione.

Le esigenze di preservare acquisizione e genuinità della prova sono inderogabili: si indaga, infatti, su vicende risalenti nel tempo, per le quali vi è già stata ampia possibilità di occultamento di una parte delle prove (si ricordi l'accento al "miliardo" come massimo che possa essere scoperto e la giustificazione già pronta per legittimarne la disponibilità, e cioè l'aver "giocato qualche volta").

Sull'attualità del pericolo, vale la considerazione che dopo la scoperta della microspia gli indagati non hanno mai cessato di incontrarsi e che le attivazioni dei magistrati romani sono di questi giorni.

Per soddisfare l'esigenza cautelare qui in esame si ritiene di fissare la data di scadenza della misura (art. 292, comma 2, lett. d) con il termine delle indagini preliminari.

b) sussiste concreto pericolo che gli indagati si diano alla fuga.

Quanto a Squillante si realizza un'ipotesi che potrebbe essere definita di scuola, poichè la sua intenzione è stata espressa a chiare lettere nella conversazione al bar "Mandara". Non si può pensare che essa costituisca uno sfogo incontrollato, poichè l'intenzione viene manifestata ad un collega che si dimostra vicino allo Squillante e alle sue vicende personali e familiari; che l'eventuale fuga consegnerà ad una valutazione razionale ("se la cosa è grave") e che viene valutata anche l'insorgenza di eventuali problemi per i familiari, escludendoli per il figlio trentacinquenne. Non dovrebbe neppure far difetto la disponibilità di denaro, alla luce di quanto emerge dalla conversazione.

Quanto a Pacifico è dimostrata la possibilità di appoggi all'estero, come dimostra l'ampio credito di cui egli gode in territorio elvetico, la disponibilità di un cellulare attivato nel Principato di Monaco, che indica la possibilità di contatti con persone oolà residenti. Sull'entità della pena si è già detto sopra.

c) non minore è il concreto pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie di quelle per cui si procede.

La complessiva vicenda mette in luce la personalità dei due indagati in relazione ai fatti per i quali si procede. La telefonata del 1° febbraio sull'utenza di Pacifico - ancorchè non oggetto delle presenti indagini - fa comprendere la disponibilità, attuale, dell'avvocato ad "interessamenti".

Quanto a Squillante, la sola consapevolezza dell'esistenza di indagini non rassicura sull'astensione dalla reiterazione di condotte analoghe a quelle in contestazione, considerato che il livello di attivazione suo e dei colleghi pur dopo la scoperta che la microspia era stata legittimamente collocata dimostra quale sia la volontà dell'indagato. La pena edittale massima, per i reati de quibus è di anni cinque.

SCelta DELLA MISURA

Sulla scelta della misura specificamente idonea in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, tenuto conto dell'entità dei fatti contestati, della sanzione che si ritiene potrà essere irrogata, si ritiene di non poter fare ricorso se non alla custodia cautelare, anche per il coindagato Squillante che ha già raggiunto l'età di settant'anni (è nato il 14.4.1925). Eccezionale è la rilevanza delle esigenze cautelari indicate nel paragrafo precedente, pur nella consapevolezza dell'assoluta residualità della custodia cautelare. Misure coercitive meno affittive quali il solo divieto di espatrio o l'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria (artt. 281 e 282 c.p.p.), o, ancora, le misure previste dall'art. 283 cpp sono da ritenere assolutamente inadeguate, in quanto la loro caratteristica è quella di lasciare all'indagato una possibilità di movimento sufficientemente ampia così da non impedire incontri e contatti con altre persone e quindi intervenire sul processo di formazione della prova.

AR

L'unica concreta alternativa è la scelta tra gli arresti domiciliari e la custodia in carcere, in particolare per Squillante, considerata l'età.

Va, al riguardo tenuto presente che le vicende descritte nella parte narrativa dimostrano un significativo coinvolgimento dei familiari (si ricordi l'accenno all'aver loro "dato i soldi" e alle firme della moglie), ed il fattivo e pressante interessamento di alcuni colleghi per la vicenda processuale. Si potrà obiettare che l'interessamento e l'intervento di terzi potrebbe non venir meno anche nell'ipotesi di totale restrizione dell'indagato: si deve però tener presente che la possibilità di collegamento, anche indiretto, tra lo Squillante e i vari protagonisti, possibilità non evitabile con assoluta certezza in regime di arresti domiciliari, non vale ad evitare il pericolo di inquinamento delle prove.

Si potrà anche obiettare che non sono in discussione fatti di violenza alla persona o di criminalità organizzata o diretti contro l'ordine costituzionale, fatti che anche nella coscienza sociale destano immediata ripugnanza, così che, per lo ipotesi in esame sarebbe in ogni caso sproporzionata la misura cautelare. Al riguardo, pur condividendosi la netta separazione che esiste tra le due categorie di fatti, si deve osservare che è lo stesso legislatore a consentire l'applicazione di misure cautelari anche per fatti della seconda specie, sia prevedendolo espressamente con il richiamo ai "delitti della stessa specie di quello per cui si procede", sia con la fissazione dei limiti edittali massimi di pena, dei quali il legislatore stesso non ignora le conseguenze processuali, ivi compresa l'applicabilità alle categorie indicate al comma 4 dell'art. 275 c.p.p.

Né si può trascurare la considerazione che nella corruzione del pubblico funzionario che si concretizza nel facilitare una parte e danneggiare un'altra in un procedimento giudiziario, non si conoscono le conseguenze personali per la parte danneggiata, così che la determinazione del legislatore non appare illogica.

Quanto a Pacifico gli arresti domiciliari non sono da ritenere idonei ad assicurare le esigenze cautelari prospettate: il fatto che egli si sia procurato un cellulare attivato all'estero dimostra la sua capacità di sottrarsi a possibilità di controllo (sub specie di intercettazioni telefoniche): è ragionevole ipotizzare che tali capacità verrebbero utilizzate per sottrarsi agli obblighi connessi alla misura.

Per gli arresti domiciliari si deve inoltre, in generale, osservare che è materialmente impossibile un controllo ininterrotto delle persone sottoposte, controllo necessario nel caso concreto, per le esigenze sopra indicate.

Unica misura applicabile è pertanto la custodia in carcere

Sussiste la condizione indicata nell'art. 280, comma 2, C.P.P.

Allo stato delle conoscenze non si ravvisano motivi di salute ostativi.

Nell'esecuzione della presente ordinanza dovrà essere curata la più rigorosa riservatezza, a tutela non solo delle esigenze processuali ancora connesse allo sviluppo delle indagini, ma principalmente delle stesse persone interessate al provvedimento.

Dell'avvenuta esecuzione dovrà essere data comunicazione con immediatezza, a questo giudice.

P. Q. M.

Visti gli artt. 272 e segg. CPP; 91 e segg. disp. att. CPP
accoglie la richiesta del Pubblico Ministero in data 9.3.1996

ORDINA

- agli Ufficiali ed agli agenti di P.G. di procedere alla cattura di

SQUILLANTE RENATO, nato a Napoli il 15.4.1925, domiciliato in Roma, via
Flaminia, 158

PACIFICO ATILIO, nato ad Avellino il 13.4.1933, domiciliato in Roma, via
Panama, 118

in relazione ai reati loro rispettivamente contestati in rubrica e di tradurre gli stessi in
un istituto di custodia per ivi rimanere a disposizione di quest'Ufficio.

MANDA

alla cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza in duplice copia
al P.M. che ha richiesto la misura per la esecuzione nonché per gli ulteriori
adempimenti di conseguenza.

MANDA

agli organi incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento di comunicare
immediatamente a questo giudice l'avvenuta esecuzione

Milano, 11 marzo 1996.



Il giudice per le indagini preliminari
dott. ALESSANDRO ROSSATO

A. Rossato

Con segreto

oggi 11/3/96 10,45
Cancelleria

il Collaboratore di Cancellaria
CESARIS Giovenna